

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 237/2023, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Norme per il sostegno dell'informazione locale», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 13 del 1° febbraio 2024;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 18 del 5 febbraio 2024 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 16 del 1° febbraio 2024;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 6 febbraio 2024, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 6 febbraio 2024;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 6 febbraio 2024;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 237/2023, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: «Norme per il sostegno dell'informazione locale», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 12 del 31 gennaio 2024;

Vista la nota del Presidente legislativa per la riduzione del termine per l'espressione del parere da parte di questo Consiglio alle ore 18 del 5 febbraio 2024, acquisita al protocollo n.15 del 31 gennaio 2024;

Udita la relatrice Alessia Ciaffi nella seduta n. 24 del 5 febbraio 2024;

Condivisa la proposta di parere formulata dalla relatrice e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
f.to Luca Talevi

SCHEMA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Proposta di legge n. 237/2023 “Norme per il sostegno dell’informazione locale”

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale

L'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea rubricato “*Libertà di espressione e d'informazione*”, tutela espressamente la libertà e il pluralismo dei media prevedendo al comma 2 che “*La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati*”.

L'Unione europea sostiene la libertà e il pluralismo dei media come pilastri della democrazia moderna per assicurare un dibattito libero e aperto al confronto.

I principi sopra richiamati sono stati recepiti dalla normativa europea sulla libertà dei media (EMFA), approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 dicembre 2023, che si basa sulla direttiva riveduta sui servizi dei media audiovisivi e mira a rafforzare l'integrità del mercato interno e a proteggere in tal modo il pluralismo e l'indipendenza dei media nell'Unione.

L'intervento normativo è adottato nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, e al Regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali. Le norme sono altresì conformi alla direttiva del 14 novembre 2018, n. 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio “recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”.

Rispetto all'ordinamento internazionale, l'intervento normativo è conforme ai principi riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 20 ottobre 2005.

La proposta di legge risulta pertanto compatibile con l'ordinamento comunitario ed internazionale.

**Analisi della
compatibilità
dell'intervento con il
quadro normativo
nazionale e con i
principi costituzionali**

La proposta di legge rientra nell'esercizio della potestà legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in particolare nelle materie "*ordinamento della comunicazione*" e "*sostegno all'innovazione per i settori produttivi*".

La Corte Costituzionale su tali materie ha avuto modo di precisare il significato della ripartizione, indicando nell'istituto della leale collaborazione e nella sede della Conferenza Unificata i cardini sui quali tale competenza concorrente debba esercitarsi.

L'intervento normativo si pone in armonia con l'articolo 21 della Costituzione, che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione prevedendo altresì il divieto di assoggettare la stampa ad autorizzazioni o censure, salvo ipotesi eccezionali ivi espressamente elencate.

Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale, il provvedimento appare compatibile con quanto previsto dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) riconoscendo e preservando il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e la completezza dell'informazione anche attraverso il sostegno agli investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica e al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione.

Il provvedimento risulta conforme al decreto legislativo n. 15 maggio 2017, n. 70 (Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198), che ridefinisce la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici affinché sia garantita la coerenza, la trasparenza e l'efficacia del sostegno pubblico all'editoria per la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione.

La proposta di legge appare altresì conforme al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato). Il citato decreto legislativo, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, rappresenta il testo unico dei servizi di media audiovisivi, e per quanto di interesse rispetto alla proposta di legge in oggetto, il nuovo testo unico:

- introduce nell'ordinamento la nozione di "servizi di media audiovisivi" in sostituzione della precedente dicitura "radiotelevisione";
- definisce il ruolo dei media locali, chiamati a valorizzare e a promuovere "le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese";
- fissa i principi generali cui le Regioni devono conformarsi nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di servizi di media in ambito locale.

Alla luce del quadro normativo nazionale, il presente intervento normativo intende definire una organica ed efficace disciplina delle misure regionali a sostegno degli operatori dell'informazione locale, in attuazione delle nozioni e dei principi del citato testo unico, tenendo in considerazione le esigenze attuali del settore dell'informazione e dell'evoluzione tecnologica e di mercato. La presente legge contiene l'abrogazione della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 "Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale" mantenendo la previsione di contributi per

	<p>l'attività di informazione svolta e di contributi per gli investimenti, aggiungendo le iniziative e le tipologie di investimenti che potranno essere sostenute con riferimento alla accessibilità e alla fruibilità delle informazioni nonché rispetto alla digitalizzazione.</p> <p>Con riferimento alla platea dei destinatari degli interventi la proposta di legge si allinea al diritto comunitario anche tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle nuove modalità di fruizione dei prodotti editoriali. I destinatari degli interventi sono i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, le emittenti radiofoniche e i soggetti esercenti l'editoria elettronica in ambito locale. La proposta di legge detta alcuni requisiti minimi per l'accesso alle misure di sostegno al fine di garantire gli utenti e gli stessi operatori del settore dell'informazione e prevede la semplificazione del procedimento di attuazione degli interventi rispetto a quanto prevedeva la legge regionale 51/1997.</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con l'articolo 4, in base al quale la Regione si impegna a sostenere lo sviluppo economico.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta di legge contiene l'abrogazione della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 "Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale".
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

L'articolo definisce l'oggetto e aggiorna le finalità già previste all'articolo 1 della l.r. 51/1997, che viene abrogata con la presente legge. In particolare, afferma che la Regione intende sostenere l'informazione locale al fine di promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini, dell'attività svolta dall'amministrazione, favorire la diffusione della cultura regionale e la divulgazione delle notizie di interesse per la comunità marchigiana, preservare il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e la completezza di informazione, scongiurare l'impovertimento del panorama informativo locale, salvaguardare i livelli occupazionali e incoraggiare gli investimenti.

L'obiettivo è tanto quello di adeguare le disposizioni interne al nuovo quadro normativo di riferimento – e in particolare al nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al d.lgs. 208/2021 –, quanto quello di rilanciare le misure a sostegno di un settore, quale quello dell'emittenza radiotelevisiva e dell'editoria locale, che negli ultimi anni è stato interessato da processi di innovazione tecnologica ma anche da una profonda crisi.

La norma non comporta oneri in quanto enuncia l'oggetto e le finalità della proposta di legge.

**Articolo 2
(Interventi regionali a sostegno dell'informazione locale)**

L'articolo definisce gli interventi che per le suddette finalità saranno posti in essere, ossia l'erogazione di contributi per l'attività di informazione svolta e di contributi per gli investimenti, in continuità con quanto già previsto all'articolo 2 della l.r. 51/1997. La portata innovativa consiste nell'aggiornamento delle iniziative promosse (promozione dell'immagine della Regione; fruibilità in logica multicanale dei prodotti radiotelevisivi ed editoriali; sensibilizzazione dei cittadini sui tempi del rispetto della legalità, dell'ambiente e della parità di genere tra uomo e donna; formazione, stabilizzazione e incremento del personale; digitalizzazione e modernizzazione degli impianti e dei sistemi di produzione).

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in complessivi 1.200.000,00 euro.

La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base della congruità dei contributi erogabili ai destinatari degli interventi previsti per il perseguimento delle suddette finalità e corrisponde alle autorizzazioni di spesa contenuta nella Tabella E della l.r. 25/2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)), già iscritte nel bilancio vigente.

Quanto alla morfologia della spesa, si specifica che trattasi di spesa determinata con legge come limite massimo di spesa, avente carattere continuativo.

Si riporta lo schema contabile dei nuovi capitoli da istituire ai fini della gestione degli interventi previsti dalla presente legge:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2024	Stanziamen- to anno 2025	Stanziamen- to anno 2026	Nota
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	CNI (capitolo di nuova istituzione)	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2, c. 1; quantificazione effettuata sulla base della congruità dei contributi erogabili ai destinatari degli interventi previsti per il perseguimento delle suddette finalità e corrispondente alle risorse disponibili nel bilancio vigente; si tratta di spesa determinata con legge come limite massimo di spesa.
Missione 1 Programma 1 Titolo 2	CNI (capitolo di nuova istituzione)	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2, c. 2; quantificazione effettuata sulla base della congruità dei contributi erogabili ai destinatari degli interventi previsti per il perseguimento delle suddette finalità e corrispondente alle risorse disponibili nel bilancio vigente; si tratta di

						spesa determinata con legge come limite massimo di spesa.
		Totale complessivo	400.000,00	400.000,00	400.000,00	

Alla copertura degli oneri si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti disponibili già iscritti per la medesima finalità nello stato di previsione della spesa del bilancio vigente e autorizzati nella Tabella E della l.r. 25/2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)), come da schema di dettaglio sotto riportato:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen o disponibile anno 2024	Stanziamen o disponibile anno 2025	Stanziamen o disponibile anno 2026	Nota
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	201011012 3	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Stanziamen to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità - fondi interamente disponibili alla data di approvazione della proposta.
Missione 1 Programma 1 Titolo 2	201012000 4	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Stanziamen to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità - fondi interamente disponibili alla data di approvazione della proposta.
		Totale complessivo	400.000,00	400.000,00	400.000,00	

La norma non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Articolo 3 (Destinatari degli interventi)

L'articolo individua i destinatari dei contributi e fissa i requisiti minimi per accedervi. Rispetto all'ordinamento vigente di cui alla l.r. 51/1997, la platea dei destinatari viene ora individuata tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, da un lato, e normativa, dall'altro lato. In particolare, i destinatari sono: i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, le emittenti radiofoniche e i soggetti esercenti l'editoria elettronica in ambito locale.

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

Articolo 4 (Attuazione degli interventi)

L'articolo demanda alla Giunta regionale il compito di definire annualmente i criteri e la procedura per l'assegnazione dei contributi, sentito il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e previo parere della Commissione consiliare competente. Alla Giunta è inoltre riservata la definizione di dettaglio degli ulteriori requisiti per accedere alle misure di sostegno.

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

La norma non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Articolo 5 (Aiuti di Stato)

L'articolo sottopone la concessione dei contributi a sostegno dell'informazione locale al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

Articolo 6 (Clausola valutativa)

L'articolo attribuisce al Consiglio regionale la valutazione dei risultati e dell'efficacia degli interventi attuati e, a tal fine, impegna la Giunta regionale a presentare un'apposita relazione alla competente Commissione consiliare con cadenza biennale.

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

La norma non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo riporta le disposizioni finanziarie. Si riepilogano pertanto l'attestazione di onerosità e le relative modalità di copertura già esplicitate nel commento all'articolo 2.

Il comma 1 autorizza la spesa massima complessiva di euro 1.200.000,00 a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026 e così suddivisa:

- a) euro 400.000,00 nell'anno 2024, di cui 280.000,00 di spesa corrente e 120.000,00 di spesa di investimento;
- b) euro 400.000,00 nell'anno 2025, di cui 280.000,00 di spesa corrente e 120.000,00 di spesa di investimento;
- c) euro 400.000,00 nell'anno 2026, di cui 280.000,00 di spesa corrente e 120.000,00 di spesa di investimento.

Si riporta lo schema contabile dei nuovi capitoli da istituire per la presente legge:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento anno 2024	Stanziamiento anno 2025	Stanziamiento anno 2026	Nota
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	CNI (capitolo di nuova istituzione)	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2, c. 1; quantificazione effettuata sulla base della congruità dei contributi erogabili ai destinatari degli interventi previsti per il perseguimento delle suddette finalità e corrispondente alle risorse disponibili nel bilancio vigente; si tratta di spesa determinata con legge come limite massimo di spesa.
Missione 1 Programma 1 Titolo 2	CNI (capitolo di nuova istituzione)	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2, c. 2; quantificazione effettuata sulla base della congruità dei contributi erogabili ai destinatari degli interventi previsti per il perseguimento delle suddette finalità e corrispondente alle risorse disponibili nel bilancio vigente; si tratta di spesa determinata con legge come limite massimo di spesa.
Totale complessivo			400.000,00	400.000,00	400.000,00	

Si specifica che i capitoli sopra citati saranno istituiti e sarà assegnata la relativa numerazione in fase di attuazione della presente legge, una volta approvata.

Il comma 2 stabilisce che la copertura della spesa autorizzata è garantita dalle risorse regionali disponibili già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026 a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali" come di seguito:

- a) per l'anno 2024, euro 400.000,00 di cui 280.000,00 di spesa corrente e 120.000,00 di spesa di investimento;
- b) per l'anno 2025, euro 400.000,00 di cui 280.000,00 di spesa corrente e 120.000,00 di spesa di investimento;

c) per l'anno 2026, euro 400.000,00 di cui 280.000,00 di spesa corrente e 120.000,00 di spesa di investimento.

Di seguito, lo schema di dettaglio della copertura finanziaria:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Stanziamen- to disponibile anno 2025	Stanziamen- to disponibile anno 2026	Nota
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	201011012 3	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità - fondi interamente disponibili alla data di approvazione della proposta.
Missione 1 Programma 1 Titolo 2	201012000 4	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità - fondi interamente disponibili alla data di approvazione della proposta.
		Totale complessivo	400.000,00	400.000,00	400.000,00	

Il comma 3 dispone l'azzeramento delle relative autorizzazioni nella Tabella E della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)).

Il comma 4 rinvia, per gli esercizi finanziari successivi, alle autorizzazioni di spesa disposte con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

Il comma 5 autorizza la Giunta a procedere con le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 8 (Disposizioni transitorie)

L'articolo definisce le disposizioni transitorie, stabilendo che in sede di prima applicazione, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

Articolo 9 (Abrogazione)

L'articolo abroga la legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale).

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

Articolo 10 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo dispone l'urgenza.

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.